



Programmi di intervento per autori di violenza contro le donne: i chiarimenti della Cassazione

La sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza in commento, ha approfondito la specifica disciplina della concessione della sospensione condizionale della pena connessa ai delitti elencati dall'art. 165, comma 5, c.p.

di La Redazione

Cass. pen., sez. VI, ud. 3 ottobre 2024 (dep. 7 novembre 2024), n. 40888



Nel caso di specie l'imputato, condannato per la fattispecie prevista e punita dall'art. 572 c.p., può ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena solo se subordinato al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 5, c.p. introdotto dall'art. 6, comma 1, l. n. 69 del 2019.

Si ricordi che, per i reati elencati nella menzionata disposizione, il disposto dell'art. 165, comma 5, c.p., stabilisce che «la sospensione condizionale della pena è **sempre subordinata alla partecipazione**, con cadenza almeno bisettimanale, e al **superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati**».

I programmi di intervento rientrano nella volontà del legislatore non solo nazionale, ma anche europeo, di **lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica**, i quali mirano a garantire relazioni sicure e a insegnare agli autori di reati o soggetti a rischio di reato come adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e come contrastare i modelli comportamentali aggressivi.

La Cassazione ricorda che

Cass. pen., sez. VI, ud. 3 ottobre 2024 (dep. 7 novembre 2024), n. 40888